

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1359/90 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 1990

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, e l'articolo 234, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4005/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,vista la proposta della Commissione <sup>(3)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(4)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(5)</sup>,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 dispone che l'importo dell'aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità venga fissato ogni anno in modo da contribuire a garantire un reddito equo al bachicoltore, tenuto conto della situazione del mercato dei bozzoli e della seta greggia e della sua evoluzione prevedibile nonché della politica d'importazione;

considerando che gli articoli 79 e 246 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo hanno determinato i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto per i bachi da seta in questi due Stati membri;

considerando che l'applicazione dei suddetti criteri comporta la fissazione dell'importo dell'aiuto al livello sotto indicato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di allevamento 1990/1991 l'importo dell'aiuto per i bachi da seta previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 è fissato per telaino utilizzato:

- a 79,84 ecu per la Spagna e il Portogallo,
- a 112,00 ecu per gli altri Stati membri.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

D. J. O'MALLEY

<sup>(1)</sup> GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 48.<sup>(3)</sup> GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 31.<sup>(4)</sup> GU n. C 96 del 17. 4. 1990.<sup>(5)</sup> GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 34.